



ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO



Decreto n° 940/URAG del 20/12/2023

Oggetto: Legge regionale n. 42/2017, art. 22. Programma delle immissioni. Approvazione.

Il sottoscritto responsabile delegato di posizione organizzativa “Gestione delle risorse ittiche”

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 “Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne” ed in particolare:

- 1) l'art. 22 le cui disposizioni prevedono che con provvedimento del Direttore generale entro il mese di novembre di ciascun anno venga approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'art. 17 o da altri soggetti, sentite le organizzazioni di volontariato eventualmente interessate alla gestione di impianti ittici e previo parere del Comitato ittico e che tale programma: contenga una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso; indichi per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie; detti linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo;
- 2) l'art. 16 che individua tra gli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico quelli soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'art. 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 anche il Programma delle immissioni di cui all'art. 22 prevedendone, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, la trasmissione alla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche nonché a quella competente in materia di finanze;
- 3) l'articolo 50, comma 11 della LR 42/2017 per il quale, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 48, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, nonché i regolamenti e gli altri atti di carattere generale adottati da ETPI con riferimento alle materie di cui all'art. 48, tra le quali la disciplina della pesca sportiva;
- 4) l'articolo 19 della LR 42/2017 che prevede l'approvazione del “Piano di gestione ittica” quale documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della suddetta legge;
- 5) l'articolo 49 comma 3 della legge regionale n. 42/2017 che prevede, che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica sopra citato, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della stessa legge siano approvate dalla Giunta Regionale Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti, in particolare i criteri minimi per le immissioni ittiche;

VISTA la Delibera della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 301, recante “Linee Guida per la gestione della fauna ittica” di cui al comma 1 articolo 49 della legge regionale n. 42/2017;

VISTA il decreto 13 marzo 2019 n. 1587 del Servizio biodiversità di verifica della significatività dell'incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97, il quale riporta che le azioni previste dalle Linee guida per la gestione della fauna ittica – art. 49 della LR n.42/2017 non determinano un'incidenza significativa sui siti Natura 2000 regionali, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi e che il documento Linee guida di che trattasi non è soggetto a valutazione d'incidenza;

VISTO l'articolo 12 del DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2003 e dal DPR 102/2019, che prevede il divieto di immissione in natura di specie o popolazioni non autoctone, derogando a tale divieto esclusivamente in presenza di specifica autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto del Direttore generale per il patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione ecologica n. 93 del 19 novembre 2021 (protocollo ETPI GEN-GEN-2021-0004905-A del 19 novembre 2021) che autorizza le immissioni di trota iridea a scopo di pesca sportiva e per le gare di pesca in alcune acque del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2022-2024 assoggettando tali immissioni a specifiche condizioni;

VISTO il Decreto del Direttore generale per il patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (prima Ministero della Transizione ecologica) n. 185 del 23 maggio 2023 (protocollo ETPI GEN-GEN-2023-0002264-A del 24 maggio 2023) che autorizza le immissioni di trota fario (*Salmo trutta*) non autoctona a scopo di pesca sportiva e per le gare di pesca in alcune acque del Friuli Venezia Giulia per il triennio 2023-2024 assoggettando tali immissioni a specifiche condizioni;

VISTO l'articolo 11, comma 1, lett. g) della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dall'articolo 64 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, che trova applicazione nelle more dell'approvazione del regolamento concernente l'esercizio della pesca sportiva di cui all'art. 23 della LR. 42/2017, il quale prevede che annualmente sia predisposto il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando le coordinate geografiche, i sistemi e i mezzi consentiti, istituendo regimi particolari di pesca per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, nonché prevedendo divieti temporanei dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento;

VISTI i decreti n. 811 del 26/11/2023 e n. 836 del 4/12/2023 con i quali è stato approvato il Calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2024;

DATO ATTO di aver acquisito il parere favorevole del Comitato ittico nella seduta del 18 dicembre 2023 sullo schema di Programma delle immissioni predisposto dell'ETPI;

DATO ATTO che ad oggi sul territorio non vi sono organizzazioni di volontariato che gestiscono impianti di produzione ittica operanti in convenzione con L'ETPI nell'ambito di quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 42/2017;

RITENUTO pertanto di approvare Programma delle immissioni allegato al presente decreto;

RITENUTO di trasmettere il presente decreto ed il Programma delle immissioni alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche nonché alla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Direttore generale dell'ETPI n. 214/URAG del 29/03/2022 con il quale è stata delegata al responsabile di Posizione organizzativa "gestione delle risorse ittiche" la predisposizione dell'adozione del Programma delle immissioni di cui all'art. 22 della legge regionale 42/2017;

DECRETA

1. di approvare l'allegato Programma delle immissioni a scopo di ripopolamento e di pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali o da altri soggetti, da realizzarsi da parte dell'Ente tutela patrimonio ittico ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42;
2. di trasmettere alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche nonché alla Direzione centrale finanze della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il presente decreto e relativo allegato Programma delle immissioni ai fini della sua approvazione da parte della Giunta Regionale.

IL RESPONSABILE DELEGATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Gestione delle risorse ittiche
dott. Massimo Zanetti
(documento sottoscritto con firma digitale)